



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**SETTORE  
DELL'AMBIENTE E  
DELLA PROTEZIONE  
CIVILE**

**Ufficio Rifiuti**

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia

[ambiente@pec.provincia.bs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.bs.it)

Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 29861/2020 del 25-02-2020  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**AMBIENTE**

Pec

Brescia, \_\_\_\_\_

Spett.le

**DALENA ECOLOGIA SRL**

Via C. Colombo, 23

Putignano – BA

[dalenaecologia@pec.it](mailto:dalenaecologia@pec.it)

**Comune di Alfianello**

**Comune di Ponteviso**

**ARPA Lombardia**

Dipartimento di Brescia Mantova

**A.T.S. di Brescia**

**Ufficio d'Ambito di Brescia**

**A2A Ciclo Idrico spa**

**R.P.F. SRL**

[rpf@legalmail.it](mailto:rpf@legalmail.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_

*Protocollo generato da sistema*

LM/tb

Oggetto: Fasc. n. 210/2019 DALENA ECOLOGIA SRL PUTIGNANO - BA .  
Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 460 del 24 febbraio 2020 avente ad oggetto:

“Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla società DALENA ECOLOGIA SRL avente sede legale nel comune di Putignano (BA) in via Cristoforo Colombo 23, per l’installazione IPPC sita nel comune di Alfianello (BS), via Mazzini 284/286. Categoria di attività IPPC n. 5.3 lettera b) punto 2) dell’Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.  
(Loredana Massi)

*documento firmato digitalmente*

*Allegato: Atto Dirigenziale n.460 del 24/02/2020.*





**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 460/2020**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 267/2020**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA ALLA SOCIETÀ DALENA ECOLOGIA SRL AVENTE SEDE LEGALE NEL COMUNE DI PUTIGNANO (BA) IN VIA CRISTOFORO COLOMBO 23, PER L'INSTALLAZIONE IPPC SITA NEL COMUNE DI ALFIANELLO (BS), VIA MAZZINI 284/286. CATEGORIA DI ATTIVITÀ IPPC N. 5.3 LETTERA B) PUNTO 2) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)";
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- il DM n. 22 del 14/02/2013 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS),
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione

2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272 recante: "Modalità per la redazione della relazione di riferimento", di cui all'art. 5 comma 1, lettera V-bis del d.lgs. 152/06,
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l'applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272;
- regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- decreto 15 aprile 2019 n. 95 "regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";
- la Legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione del D.L. n. 101/2019 (c.d. "crisi aziendali"), che ha modificato l'articolo 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

**PREMESSO** che la ditta R.P.F. SRL, (C.F. e P.IVA 03153530989) avente sede legale in via Mazzini 284/286 nel comune di Alfianello (BS), per l'insediamento ubicato in comune di Alfianello (BS), via Mazzini 284/286 è titolare di:

- atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 4318 del 21/07/2016 avente per oggetto: "*Ditta R.P.F. srl con sede legale in via Fenilazzo n.6 nel comune di RUDIANO BS. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13, pretrattamento (R12) e trattamento (R3) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Alfianello (BS) via Mazzini 234. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.*".

**PRESO ATTO** che nell'insediamento non è ancora stata attivata l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi;

**RILEVATO** che la ditta R.P.F. srl ha presentato istanza di A.I.A., in data 10/04/2019, con note registrate al P.G. provinciale con n. 53637, n. 53639, n. 53641, n. 53642, n. 53643, n. 53655, n. 53657 in data 12/04/2019, come completata il 17/07/2019 con note registrate al P.G. n. 103251 e 103253 in data 22/07/2019 per l'esercizio dell'attività di cui al punto n. 5.3 lettera b) punto 2) dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTE** le successive integrazioni presentate il 02/09/2019 nota registrata al P.G. con n. 119627 in data 03/09/2019, il 30/10/2019, nota registrata al P.G. con n. 146622 in data 31/10/2019, il 03/12/2019 note registrate al P.G. con n. 165436 e 165439 in data 11/12/2019, il 07/02/2020 note registrate al P.G. con n. 22514 e 22522 in data 11/02/2020 ;

**PRECISATO** che:

- con l'istanza di A.I.A. non è stata richiesta la sostituzione del titolo edilizio per la realizzazione delle strutture dell'impianto;
- a seguito di variazione toponomastica l'indirizzo corretto dell'impianto è via Mazzini n. 284/286;
- con il ricevimento delle note trasmesse in data 17/07/2017 è pervenuta la documentazione necessaria

Documento Firmato Digitalmente

per consentire l'istruttoria della pratica;

**DATO ATTO** che i termini del procedimento decorrono dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria, e che si è proceduto ad avviare il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione integrata ambientale con note protocollo generale n. 113466 del 14/08/2019 e n. 114448 del 20/08/2019;

**RILEVATO** che l'autorità competente ha provveduto a effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 29-quater, comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio sul proprio sito internet in data 20/08/2019, dandosi atto che tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazione di cui agli artt. 7 e 8 della l. 241/90;

**CONSIDERATO** che la ditta R.P.F. Srl ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 2315 del 22/07/2019 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

**VISTE** le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale P.G. n. 14006 del 17/10/2019 e tenutasi in data 11/11/2019 in forma simultanea ed in modalità sincrona,(verbale in atti), conclusasi con l'assenso, da parte della Provincia e del Comune di Alfianello al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante ;

**PRESO ATTO** che:

- l' ARPA di Brescia, assente nella conferenza di servizi, ha trasmesso il parere di competenza con nota Prot. 10844 del 24/01/2020, registrata al P.G. provinciale con n. 12232 in data 27/01/2020, come sostituita con nota del 19/02/2020, registrata al P.G. con n. 27678 in data 20/02/2020;
- il Comune di Pontevedo, convocato in conferenza, ma risultato assente non ha comunicato motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento;
- l'Ufficio d'Ambito di Brescia assente nella conferenza di servizi, ha trasmesso il parere di competenza con nota del 03/01/2020, registrata al P.G. provinciale con n. 1681 in data 07/01/2020;
- l'ATS di Brescia convocata in conferenza, ma risultata assente non ha trasmesso parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** inoltre che la ditta R.P.F. Srl successivamente alla conferenza di servizi ha per il momento rinunciato alla produzione di plastiche E.o.W. in attesa della definizione di criteri specifici per l'attuazione di quanto previsto dall' 184-ter come modificato dalla L.128 del 02/11/2019, dichiarando che per le plastiche effettuerà unicamente l'operazione R12;

**RILEVATO** che:

- in sede di conferenza la ditta in relazione alle criticità evidenziate ha rinunciato ai rifiuti di cui ai codici EER 160214 e 191302; inoltre ha rinunciato, nelle more della definizione della pianificazione regionale in materia, al ritiro dei rifiuti di cui al codice EER 191212 proveniente da trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani indifferenziati, riservandosi in seguito di chiederne l'integrazione, mentre conferma la richiesta del codice EER 191212 proveniente dal trattamento meccanico di rifiuti speciali;
- con nota registrata al P.G. provinciale n. 165439 in data 11/12/2019 la ditta ha richiesto invece, nelle more della definizione della pianificazione regionale in materia, di ritirare le frazioni di codici EER provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani esclusivamente afferenti al bacino della Regione Lombardia, rispondendo al principio di autosufficienza regionale;

**RICHIAMATA** la d.g.r. n. 2970 del 2012 nella quale sono elencati i criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali e delle modifiche non sostanziali AIA, alla quale la ditta deve fare riferimento per la presentazione delle modifiche all'AIA;

**VISTI:**

- l'accordo relativo all'utilizzo dell'immobile in oggetto, di proprietà della società Roda s.p.a., da parte della ditta R.P.F. Srl, sottoscritto in data 09/07/2019;
- la comunicazione di fine lavori relativi al Permesso di Costruire richiesto al Comune di Alfianello, trasmessa dalla ditta il 07/01/2020 e registrata al P.G. provinciale con n. 1986 in data 08/01/2020;

**RILEVATO** che il 11/02/2020, con nota registrata al P.G. provinciale con n. 23592 in data 12/02/2020, la ditta DALENA ECOLOGIA SRL, C.F. e P.IVA. 04819420722, con sede legale nel comune di Putignano (BA) in via Cristoforo Colombo 23, ha richiesto il subentro all'istanza di A.I.A. della ditta R.P.F. Srl a seguito di affitto di azienda;

**VISTI:**

- il contratto di affitto di azienda del 10/02/2020 n. 186015, n. 25416 Racc. del Notaio Dott. Manuela Mondello, Registrato a Brescia il 11/02/2020;
- l'accordo integrativo del 07/02/2020 relativo all'utilizzo dell'immobile di proprietà della società RODA Sp.a.;
- il contratto di locazione dell'immobile alla ditta R.P.F. Srl del 01/02/2020, trasmesso con nota registrata al P.G. provinciale con n. 28093 in data 19/02/2020, al quale subentra la ditta Dalena Ecologia srl in forza del suddetto contratto d'affitto d'azienda;

**RILEVATO** che:

- le aree interessate dall'installazione sono identificate catastalmente dal mappale n. 94 foglio n. 2 del Comune censuario di Alfianello, qualificate come area "D" *Tessuto urbano artigianale/industriale* del PGT vigente del Comune di Alfianello;
- considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente; si rileva inoltre che la realizzazione dell'installazione non comporta ulteriore consumo di suolo rispetto all'impianto già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

**VISTI** i seguenti elaborati cartografici:

- Elaborato grafico g) del 10/2019, allegato alla nota dell'Ufficio d'Ambito registrata al P.G. 1681 del 07/01/2020 riportante la rete degli scarichi idrici;
- Elaborato grafico h1) del 12/2019, trasmesso via PEC dalla ditta con nota registrata al P.G. 165436 del 11/12/2019, riportante i punti di emissione in atmosfera dell'installazione;
- Elaborato grafico f) trasmesso via PEC dalla ditta con nota registrata al P.G. 22514 del 11/11/2020, riportante le aree destinate alla gestione dei rifiuti;

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01190775747046;

**PRESO ATTO** che:

- l'art. 33, comma 3bis, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., resta fermo quanto stabilito dal D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs n. 59/05 e s.m.i.";
- con la d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012 sono state determinate le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- la ditta R.P.F. srl ha provveduto ad effettuare l'anticipo degli oneri istruttori pari a € 2380,00 ai fini del rilascio della presente autorizzazione a mezzo bonifico bancario;

**DATO ATTO** delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute

nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**DATO ATTO** inoltre che ai sensi della d.g.r. n. 1534 del 06/06/2011 e del Decreto n. 977 del 16/02/2016 compete ad ATS il controllo e la vigilanza sull'applicazione del Regolamento REACH 1907/2006;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **299.346,69** (Euro duecentonovantanovemilatrecentoquarantasei/69) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 4140 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso pari a	€ 73.120,68
- messa in riserva (R13) di 5355 mc di rifiuti speciali non pericolosi in uscita pari a	€ 94.580,01
- stoccaggio (R13/D15) di 112 mc di rifiuti decadenti dall'attività pari a	€ 19.781,44
- trattamento (R12, R3) di un quantitativo di 110.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 111.864,56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 299.346,69</b>

**STABILITO** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, **entro 90 gg.** dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**VISTI:**

- la conforme proposta di provvedimento (in atti) sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti, e dell'Ufficio Aria-Rumore-Sportello IPPC che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATO** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

**RITENUTO** che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta DALENA ECOLOGIA SRL, C.F. e P.IVA. 04819420722, per la nuova installazione IPPC sita in via Mazzini 284/286 in comune di Alfianello (BS), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;

#### **DISPONE**

1. di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta DALENA ECOLOGIA SRL, C.F. e P.IVA. 04819420722, con sede legale nel comune di Putignano (BA) in via Cristoforo Colombo 23, per la nuova installazione IPPC sita in via Mazzini 284/286 in comune di Alfianello (BS), secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e negli elaborati tecnico-grafici (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che:
  - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
  - in merito all'applicazione delle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 considerate nel presente provvedimento, questa Provincia si riserva ulteriori valutazioni a seguito delle determinazioni che verranno assunte dalla Regione Lombardia in merito alle stesse;
  - compete al Comune di Alfianello la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che con l'A.I.A. non è stata richiesta la sostituzione del titolo edilizio;
  - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle

norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

3. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune di Alfianello ed alla Provincia, ed un termine di un anno dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
4. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia ed al Comune congiuntamente a perizia giurata e/o asseverata, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
5. la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 4318 del 21/07/2017 dalla data della comunicazione del presente provvedimento;
6. di condizionare sospensivamente l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti alla trasmissione alla Provincia del contratto registrato dell'affitto dell'immobile ed al versamento del saldo della quota relativa agli oneri istruttori pari a € **4.655,00** (euro quattromilaseicentocinquantacinque/00);
7. che la ditta DALENA ECOLOGIA srl trasmetta, entro 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto d'affitto d'azienda del 10/02/2020, idonea documentazione attestante il rinnovo della disponibilità dell'azienda e dell'area dell'installazione;
8. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
9. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
  - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore né danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme di autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
  - ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite dell'allegato tecnico;
  - ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a)) ed entro il termine di 10 anni dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b)), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazione i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;

10. di dare atto altresì che:

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e il regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i (REACH);
  - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
  - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
  - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
  - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
  - deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
  - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - ai sensi della normativa settoriale in materia di rifiuti (art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.) il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
  - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assenti comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
11. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
12. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **299.346,69** (Euro  
Documento Firmato Digitalmente

13. duecentonovantanove milatrecentoquarantasei/69) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
14. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui sopra, secondo i termini stabiliti nel presente atto, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 19461 del 19.11.2004;
16. che il presente atto venga comunicato alla ditta DALENA ECOLOGIA srl con sede legale in Via Cristoforo Colombo 23 nel comune di Putignano (BA), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC [dalenaecologia@pec.it](mailto:dalenaecologia@pec.it));
17. che l'efficacia dell'autorizzazione decorra dalla data in cui questa Provincia trasmetterà la nota di accettazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 13;
18. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Alfianello, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, al Gestore della fognatura A2A Ciclo Idrico spa, al Comune di Pontevedo, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA, alla ditta R.P.F. srl (PEC [rpf@legalmail.it](mailto:rpf@legalmail.it)) e agli altri soggetti eventualmente interessati;
19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 24-02-2020